



16138-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Angelo Capozzi

- Presidente -

Ersilia Calvanese

Riccardo Amoroso

Alessandra Bassi

- Relatore -

Maria Sabina Vigna

Sent. n. sez. 374

UP - 27/02/2019

R.G.N. 50404/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 09/07/2018 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;

udito il difensore, avv. (omissis) quale sostituto processuale dell'avv.

(omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Milano - in parziale
riforma della sentenza di primo grado - ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti di (omissis) in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen. in
quanto estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena (in mesi tre e giorni
dieci di reclusione) in relazione alla residua imputazione ex art. 570-bis cod.

pen., così riqualificata l'imputazione ai sensi degli artt. 12-sexies l. l. 1° dicembre 1970, n. 898, e 570, comma primo, cod. pen.

1.1. A sostegno della conferma del giudizio di penale responsabilità in ordine a tale ultimo delitto, la Corte d'appello ha evidenziato come la persona offesa sia da ritenere credibile ed attendibile, con particolare riguardo al riferito omesso versamento da parte del (omissis) sia dell'assegno di mantenimento, sia delle somme necessarie a sostenere le spese straordinarie in favore del figlio, non potendosi ritenere dette obbligazioni adempiute con quanto versato a titolo di mutuo per la casa coniugale.

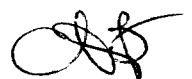
Il Giudice del secondo grado ha poi confermato la ritenuta integrazione dell'elemento soggettivo del reato, non essendo dimostrate la volontà dell'imputato di adempiere ai propri obblighi, né una situazione di assoluta impossibilità ad adempiere, di per sé non desumibile dalla vendita dell'attività cui era titolare e dal fallimento della società cui era amministratore.

Confermata la responsabilità del (omissis), la Corte d'appello - a fronte del mutato assetto normativo - ha proceduto a riqualificare il fatto a norma dell'art. 570-bis cod. pen., confermando la pena-base irrogata in primo grado, in quanto stimata congrua rispetto alla gravità del reato contestato.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, (omissis) ricorre avverso il provvedimento e ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 570-bis cod. pen., per avere la Corte d'appello, per un verso, ritenuto provato il mancato pagamento delle spese straordinarie sulla sola base del narrato della persona offesa, in assenza di documentazione idonea a dimostrare le "spese straordinarie"; per altro verso, omesso di considerare come l'imputato abbia adempiuto alla sua obbligazione di mantenimento, seppur con modalità differenti rispetto al versamento di un assegno periodico, mediante il pagamento delle spese del mutuo gravante sulla casa coniugale. D'altra parte, il difensore rileva come i giudici di merito non abbiano considerato l'impossibilità oggettiva dell'imputato di assolvere alle obbligazioni imposte dal giudice, stante la situazione di totale incapacienza patrimoniale a causa della vendita della propria attività e del fallimento della società cui era amministratore, come confermato dall'esito negativo delle procedure esecutive intraprese a suo carico. Situazione comunque dante luogo a mancanza di dolo.

2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena, per avere la Corte sussunto il fatto nell'art. 570-bis cod. pen. - ritenendo, dunque, priva di rilevanza penale la condotta di omesso



versamento dell'assegno di mantenimento a favore della (omissis) - e, nel contempo, omesso di ridurre la pena inflitta all'imputato in primo grado, essendo la stessa comprensiva anche della condotta in danno della ex moglie ritenuta irrilevante in sede di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Con il primo motivo con cui contesta l'integrazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il ricorrente ripropone i medesimi argomenti, tra l'altro afferenti al merito, già dedotti in appello, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che già di per sé costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

2.1. D'altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto realizzato il reato oggetto del presente giudizio.

Ed invero, quanto al profilo oggettivo, il Giudice del gravame ha preliminarmente dato conto della ritenuta attendibilità e credibilità della persona offesa, evidenziando, altresì, come non sussistano ragioni per sostenere che la stessa abbia dichiarato il falso circa il mancato pagamento delle spese straordinarie, essendo, invece, verosimile che l'imputato abbia trascurato di fare fronte a dette spese analogamente a quanto fatto per l'assegno di mantenimento.

Ciò premesso, la Corte ha convincentemente argomentato la manifesta infondatezza delle doglianze difensive relative al versamento del denaro per l'estinzione del mutuo, precisando come l'accollo delle spese concernenti il mutuo gravante sulla casa coniugale non sia assolutamente qualificabile come adempimento dell'obbligazione in alternativa al versamento dell'assegno imposto al (omissis) dal giudice civile, di tal che si tratta di contegno inidoneo a far venire meno l'ipotesi delittuosa.

2.2. Quanto all'elemento soggettivo del reato, la Corte d'appello ha correttamente osservato come la vendita da parte del prevenuto della propria attività e il fallimento della società di cui lo stesso era amministratore, non siano elementi sufficienti a dimostrare l'impossibilità oggettiva di assolvere le obbligazioni *de quibus* e come, d'altra parte, già il primo giudice avesse dato conto del fatto che, in atti, non vi sono prove idonee a dimostrare la dedotta crisi



economica, mentre, di contro, risulta che (omissis) godesse, anche dopo la separazione, di fonti reddituali.

2.3. La decisione risulta, pertanto, conforme alla costante lezione ermeneutica di questo Giudice di legittimità, secondo cui incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere all'obbligazione: affinché la condotta possa ritenersi scriminata non vale la dimostrazione della mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà economiche o la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, ma è necessario fornire una dimostrazione rigorosa di una vera e propria impossibilità assoluta (Sez. 6, n. 8063 del 8/2/2012, G., Rv. 252427; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, L., Rv. 242853). Ai fini della operatività della scriminante è inoltre necessario che l'incapacità economica dell'obbligato sia assoluta ed integri una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 41362 del 21/10/2010, M., Rv. 248955).

3. All'evidenza destituito di fondamento è anche il secondo motivo con cui la difesa dell'imputato si duole della determinazione del trattamento sanzionatorio giusta la disposta riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 570-*bis* cod. pen. e la conseguente ritenuta – sia pure per implicito – irrilevanza dell'omessa corresponsione dell'assegno alla ex coniuge.

3.1. Ed invero, contrariamente a quanto assume il ricorrente, da un lato, come risulta *per tabulas* dal tenore dell'imputazione, al (omissis) risulta essere contestato il reato di cui all'art. 12-*sexies* l. 1° dicembre 1970, n. 898, di tal che il richiamo all'art. 570, comma primo, cod. pen., è da intendere solo *quoad poenam*, così come chiarito da tempo da questa Corte riunita nel suo più ampio consesso (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255269).

Dall'altro lato, la Corte territoriale si è limitata a riqualificare le condotte oggetto del capo di imputazione nel reato di cui all'art. 570-*bis* cod. pen., giusta la novella compiuta con d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, e la continuità normativa fra la disposizione di cui al citato art. 12-*sexies* e quella di nuovo conio, senza ridisegnare la cornice fattuale della fattispecie concreta (in particolare, senza escludere la rilevanza dell'omesso versamento dell'assegno nei confronti della coniuge).

4. La doglianza in ordine alla commisurazione della pena è infine inammissibile, dovendosi ribadire al riguardo il principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è pertanto insindacabile nella sede di legittimità allorché non sia frutto di mero

arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142).

4.1. Arbitrio ed irragionevolezza che non sono certamente ravvisabili nel discorso giustificativo svolto dal Giudice *a quo* a fondamento del trattamento sanzionatorio applicato in sentenza allorchè ha espressamente argomentato come la pena inflitta dal Tribunale sia congrua in relazione alla gravità del fatto, alla luce, altresì, dell'assenza di elementi positivi di valutazione e data la durata della omissione, profili questi considerati anche al fine di negare l'applicazione delle attenuanti generiche e dell'art. 131 *bis* cod. pen.

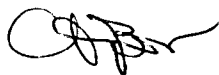
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 febbraio 2019

Il consigliere estensore
Alessandra Bassi



Il Presidente
Angelo Capozzi

